

ALLEGATO B)
DISCIPLINARE SULL'UTILIZZO DEL SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE RADIO DEGLI
OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

Art. 1
Principi generali

1. L'utilizzo del Sistema di radiolocalizzazione è conforme al disposto dell'art. 4 della Legge n. 300/70 "*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*", c.d. Statuto dei Lavoratori; in particolare, non è in alcun modo utilizzato per il controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi e rispetta le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1 della legge suddetta.

2. I trattamenti dei dati personali effettuati dal servizio Polizia Locale mediante il Sistema di localizzazione avvengono in conformità alla normativa privacy prevista dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e si conformano ai seguenti principi:

a) **Liceità:** la localizzazione deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle norme del codice civile e penale. In particolare, le finalità perseguite dal presente regolamento devono essere compatibili con le funzioni istituzionali di competenza del servizio di Polizia Locale e con le tutele riconosciute ai lavoratori, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);

b) **Necessità:** il Sistema di localizzazione deve essere configurato per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

c) **Non eccedenza e proporzionalità:** i dati trattati nell'ambito del Sistema di localizzazione sono quelli strettamente necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali perseguite; il numero e la collocazione degli apparati di localizzazione devono essere effettivamente commisurati al reale livello di necessità; la non eccedenza e proporzionalità devono essere valutate, anche periodicamente, in ogni fase e modalità del trattamento;

d) **Finalità e Trasparenza:** potranno essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate informative, rese al personale ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del GDPR (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria). Non sono ammesse finalità indeterminate, soprattutto quando esse siano incompatibili con gli scopi, che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. È inoltre consentita la localizzazione come misura complementare volta a supportare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi.

Art. 2
Finalità dell'utilizzo degli apparati e tecnologie GPS del Sistema di Radiolocalizzazione

1. La finalità del Sistema di Radiolocalizzazione è quella di acquisire i dati inerenti la posizione geografica degli apparati radio per permettere alla Centrale Operativa di coordinare meglio gli interventi sul territorio, gestendo, attraverso la localizzazione degli operatori in servizio attivo, in modo flessibile, efficiente ed efficace tutti i mezzi suddetti al fine di:

- a) assicurare la sicurezza e l'incolumità del personale di Polizia Locale impegnato sul territorio, in caso di infortunio, malore, incidente, aggressione o altra situazione di pericolo durante le quali gli operatori non siano in grado di comunicare la propria posizione;
- b) ottimizzare i tempi di intervento e di percorrenza sul territorio, pianificando gli interventi sul territorio e la dislocazione del personale in servizio in base alle esigenze operative;
- c) associare la richiesta di intervento ad un operatore sul territorio, con possibilità di ricerca dell'apparato più vicino allo stesso evento e gestire conseguentemente con maggiore celerità interventi di emergenza o supporto al personale operante;
- d) comunicazione costante con il personale sul territorio anche mediante l'invio di sms e messaggi di stato, ottimizzando l'utilizzo operativo dello stesso e dei veicoli della Polizia Locale;
- e) verificare in tempo reale la dislocazione degli interventi in corso e di quelli effettuati dal personale della Polizia Locale ed il grado di copertura del territorio di competenza;
- f) gestire impegni predeterminati e monitorare i cosiddetti "punti di interesse" (località, indirizzi, luoghi, ecc.) verificando i percorsi effettuati;
- g) estrazione e reportistica dei dati statistici raccolti.

Art. 3

Identificazione del titolare e del responsabile del trattamento dei dati

1. Il titolare dei trattamenti di dati personali effettuati mediante il sistema di radiolocalizzazione GPS è il Sindaco pro-tempore del Comune di Trento, mentre il responsabile del trattamento è il Dirigente del servizio Polizia Locale.
2. Competono esclusivamente al Dirigente del Servizio di Polizia Locale le decisioni in ordine alle modalità del trattamento, compreso il profilo della sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune decisioni che spettano esclusivamente al Dirigente del Servizio di Polizia Locale:
 - a) il numero e la tipologia di apparati di radiolocalizzazione GPS da installare;
 - b) i tempi massimi e minimi di conservazione dei dati relativi alla geolocalizzazione;
 - c) gli strumenti elettronici, informatici e telematici da utilizzare per la gestione dei dati relativi alla geolocalizzazione, compresa la memorizzazione dei dati stessi;
 - d) l'individuazione dei soggetti che possono essere a vario titolo coinvolti (in qualità di incaricati, oppure di responsabili interni od esterni oppure autonomi titolari) nelle operazioni di trattamento dei dati e nelle operazioni di amministrazione di gestione di sistema informatico e telematico.

Art. 4

Strumentazione

1. Il Sistema di Radiolocalizzazione è composto da:
 - a) apparati radio portatili dotati di ricetrasmittente con rilevamento satellitare che vengono accesi ad inizio turno dall'operatore e spenti a termine del servizio, garantendo il collegamento radio con la Centrale Operativa e la localizzazione dello stesso per la durata del turno lavorativo;
 - b) postazioni riceventi e schermo per la visualizzazione degli apparati mobili installati presso la Centrale Operativa;
 - c) software per la localizzazione satellitare degli apparecchi radio;
 - d) software per la gestione degli interventi, memorizzazione, gestione e registrazione delle chiamate (c.d. brogliaccio di servizio).

Art. 5

Modalità di trattamento dei dati

1. Il sistema di radiolocalizzazione permette la rilevazione dei dati con intervalli temporali adeguati alle finalità individuate, senza prefigurare un controllo costante e continuativo della posizione del personale impegnato e produce le seguenti tipologie di report/informazioni:
 - a) posizione istantanea dei mezzi e del personale di Polizia Locale, per ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili durante il servizio;
 - b) estrazione dei percorsi dell'apparato localizzato su base oraria o per periodi di tempo limitati nella giornata, adottando specifici accorgimenti per abbinare la posizione degli apparati all'identità del personale di Polizia Locale solo durante il servizio, senza storicizzazione degli abbinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.
2. I dati relativi alla radiolocalizzazione sono conservati per sette giorni. Eventuali variazioni sono ammesse solo in caso di comprovate esigenze di polizia giudiziaria, di motivate richieste provenienti da altri soggetti pubblici o nel caso in cui i dati siano trattati in modo da non essere riconducibili al personale della Polizia Locale.
3. I dati della radiolocalizzazione dovranno essere memorizzati secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
4. Fatte salve eventuali esigenze di polizia giudiziaria, i dati potranno essere estratti ed elaborati per sole finalità statistiche o di gestione degli eventi, e comunque senza possibilità di identificazione diretta o indiretta dell'operatore, unicamente dai responsabili o dagli incaricati nominati del trattamento.
5. Fatte eccezione per le richieste pervenute dall'Autorità Giudiziaria, è vietata ogni forma di trasmissione a terzi dei dati archiviati, se non in forma anonima.

Art. 6

Visualizzazione della cartografia GPS

1. La cartografia GPS (individuazione in tempo reale sul territorio delle radio georeferenziate) rimarrà costantemente visualizzata nelle postazioni a ciò dedicate ovvero in un maxischermo installato all'interno della Centrale Operativa/Piantone, la quale sarà inaccessibile a terze persone non autorizzate.
2. La visualizzazione delle posizioni GPS delle radio sarà possibile solo ed esclusivamente da parte degli operatori della Centrale Operativa, dai Dirigenti e dal personale della Polizia Locale che svolge mansioni di coordinamento e controllo all'uopo nominati.

Art. 7

Misure di sicurezza

1. A tutela dei diritti degli interessati, il sistema è configurato in modo da consentire:
 - a) l'accesso dei dati trattati al solo personale autorizzato, tramite l'assegnazione di credenziali di autenticazione differenziate, individuando profili autorizzativi personalizzati e limitando quanto più possibile l'assegnazione di profili con funzionalità di modifica ed estrazione dei dati.
 - b) l'accesso ai dati, trattati con sistemi informatici, è consentito solo all'interno della Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale, mediante l'utilizzo di credenziali personali (come nome utente e password) in possesso dei soli soggetti adibiti a svolgere la propria specifica funzione presso la suddetta Centrale Operativa.
2. I dati relativi alla radiolocalizzazione sono memorizzati in formato elettronico su uno o più supporti di memorizzazione di massa all'interno di un unico apparato di tipo "server" dedicato (può

essere comunque fatta salva la necessità di una memorizzazione “di backup” su un server remoto). Se non diversamente disposto dal titolare con atto scritto, il server non dovrà essere collegato ad internet, oppure dovrà essere collegato solo in casi e per finalità specifiche e ben individuate, per intervalli di tempo il più possibile contenuti. Non è consentita la memorizzazione dei dati in locale a livello di disposizione “client”, o comunque su supporti e strumenti diversi dal succitato server centralizzato, fatta salva la necessità di procedere all'estrazione di dati in forma anonima.

Art. 8

Comunicazione ai dipendenti

1. Il Responsabile del trattamento dei dati fornirà agli interessati un'informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell'art 13 del Codice della Privacy (tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione), anche in conformità al principio di correttezza in base al quale il titolare è tenuto a rendere chiaramente riconoscibili agli interessati i trattamenti che intende effettuare. L'informativa indicherà le modalità d'uso dei dispositivi e di effettuazione dei controlli in riferimento al presente disciplinare.